



# COMUNE DI CERVIA

(Provincia di Ravenna)

www.comunecervia.it

Piazza G. Garibaldi, n. 1 - 48015 Cervia

Tel. 0544/979111 - Fax 0544/72340

C.F./P.Iva 00360090393



## SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E DEMANIO SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

ORD N. 0110

15 APR. 2010

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA E VIVIBILITA' DELLE AREE INTERESSATE E DEI CITTADINI CONTERMINI**

### IL SINDACO

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2003 n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

Visti in particolare gli artt. 16 e 17 della legge sopracitata, che dettano disposizioni in materia di orari e di chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Richiamata la precedente ordinanza in materia n. 6157 del 10.06.2004 e le ordinanze sindacali n. 7694 del 03.04.2008 e n. 172 del 14.05.2009 con le quali si disponevano una serie di misure per il contenimento del disturbo acustico e non, causati dall'attività dei pubblici esercizi

Considerato che con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 24.03.2010 è stata emanata una nuova disciplina sull'insediamento e sull'attività degli esercizi di somministrazione, contenente anche gli indirizzi in ordine agli orari di apertura e chiusura e all'esercizio delle attività accessorie;

#### Rilevato

- che le attività di somministrazione alimenti e bevande svolgono un rilevante ruolo sociale ed economico, contribuendo con la loro presenza alla sicurezza e alla valorizzazione della città, e costituiscono un supporto importante allo sviluppo turistico del territorio;
- che tali attività possono però costituire anche una causa diretta o mediata di disturbo e disagio per i turisti e cittadini residenti nelle aree interessate, in particolare nelle ore serali e notturne;
- che nel corso delle passate stagioni numerosi cittadini con varie forme di protesta, anche a mezzo stampa, hanno denunciato, in conseguenza dell'esercizio di alcune attività, che risultano

- di particolare attrattiva, situazioni e comportamenti degenerativi con grave condizionamento per la qualità della vita di cui devono poter godere;
- che gli inconvenienti denunciati hanno come fonte principale la diffusione di musica ad alto volume e gli assembramenti e la presenza di gruppi di avventori che, stazionando sino a tarda ora all'esterno dei locali, generano schiamazzi e altri rumori molesti, impediscono la libera fruizione degli spazi pubblici, determinano episodi di vandalismo e aggressività legati all'abuso di alcool;

Considerato che la maggiore esigenza di tutela, sia sotto il profilo della quiete pubblica che sotto quello del decoro urbano si manifesta in particolare nella stagione estiva e nell'area del centro di Milano Marittima, così come individuata nell'allegata planimetria, in quanto tale ambito territoriale è caratterizzato da un'alta densità abitativa e da un'elevata concentrazione di pubblici esercizi.

Tenuto conto in particolare che in alcune strade della suddetta zona sono presenti, l'uno adiacente all'altro, numerosi esercizi di somministrazione che negli ultimi anni, per le caratteristiche strutturali e le modalità di gestione, hanno assunto una connotazione particolare, diversificandoli dalle tradizionali attività di bar e ristoranti, e che vengono comunemente detti "street bar";

Considerato opportuno, nel ribadire e confermare le statuizioni già adottate con la delibera di GC n. 196/2007 e n. 41/2008 concernenti in particolare gli elementi necessari ad identificare i locali come Street Bar, accrescere le azioni che mirano a contrastare la potenziale insorgenza di situazioni di degrado urbano

Richiamato l'art.25 del regolamento comunale "Criteri di programmazione e disciplina per l'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande", approvato con atto CC n.16 del 24.03.2010, che fissa gli indirizzi per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione e dell'utilizzo degli impianti sonori; in particolare, tali orari possono essere differenziati in relazione alle specificità delle zone, alle caratteristiche e tipologia dell'attività esercitata e della struttura del locale

Dato atto altresì che la vendita per asporto di bevande alcoliche, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, effettuata dalle diverse attività presenti nella zona, può contribuire a generare i fenomeni di degrado segnalati, in quanto le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno dei locali ed i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, costituendo pregiudizio per l'incolumità delle persone che frequentano, abitano in quei luoghi e vi transitano;

Ritenuto che compito prioritario dell'Amministrazione comunale sia prevenire e contrastare le situazioni di rischio che possono favorire l'insorgenza di fenomeni degenerativi per la sicurezza urbana, contemperando le esigenze espresse dal settore produttivo con quelle della generalità dei cittadini, in particolare per l'ambito del provvedimento di che trattasi, il riposo, la quiete notturna, e la tutela dall'inquinamento acustico;

Ravvisato opportuno procedere a regolamentare gli orari dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di intrattenimento, alla luce degli indirizzi approvati e all'insegna della vivibilità complessiva del comune;

Dato atto che gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercizi, intendono richiamare gli stessi all'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza, attivando se del caso le autorità competenti, così come riconosciuto dalla ormai consolidata giurisprudenza;

Valutata l'opportunità di revocare ogni provvedimento vigente in materia di disciplina degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento ad esse collegate, per concretare una nuova ed organica disciplina degli stessi a mezzo della presente, nonché ogni disposizione in contrasto;

Visti:

- l' art. 50 del TUEL che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari dei pubblici esercizi;
- la Legge Regionale n°. 14 del 26.07.2003
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
- la Legge n°. 447 del 26.10.1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- il D.P.C.M. n°. 215 del 16.04.1999 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- la L.R. 09.05.2001 n. 15 e la D.G.R. 21.01.2002 n. 45

Visto l'art. 2 comma 1 del D.M. 5 agosto 2008;

Dato atto che è stato avviato un confronto con le organizzazioni sindacali e di categoria

## **ORDINA**

agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività complementari ed affini si applica la disciplina contenuta negli articoli che seguono:

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente ordinanza le attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinate dalla Legge Regionale n. 14/2003 e le attività complementari.
2. Sono escluse dalla disciplina relativa agli orari di esercizio dell'attività:
  - a. le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie, portuali ed aeroportuali e degli altri mezzi di trasporto pubblico, purchè le stazioni siano aperte e funzionanti, e, quindi, le partenze e gli arrivi dei mezzi che trasportano i passeggeri si susseguano nell'intero arco della

- giornata, ovvero 24 ore su 24; in caso contrario, si applicano le disposizioni della presente ordinanza;
- b. le attività di somministrazione a bordo dei mezzi di trasporto in servizio pubblico, che seguono l'orario delle corse;
  - c. le attività di somministrazione di alimenti e bevande interne agli esercizi ricettivi, ivi comprese le aziende agrituristiche, e rivolte ai soli alloggiati;
  - d. le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
  - e. le attività svolte nel domicilio del consumatore;
  - f. le attività di somministrazione svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza e simili;
  - g. le attività svolte all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema (purchè gli esercizi siano collocati all'interno delle sale e multisale cinematografiche, siano al servizio dei soli spettatori e non siano accessibili anche all'utenza esterna) e simili;
  - h. altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia rivolto al pubblico in genere, ma ad una cerchia determinata di persone;

3. Per le attività di cui al comma 2, lettere c), d), e), f) , g) ed h) l'esonero dalla presente ordinanza è subordinato alla condizione che le stesse non siano accessibili autonomamente e in orari diversi, rispetto alla struttura principale a cui sono funzionalmente collegate.

## **Art. 2** **Suddivisione del territorio**

Ai sensi del regolamento comunale "Criteri di programmazione e disciplina per l'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande", approvato con atto CC n.16 del 24.3.2010, il territorio è suddiviso nelle seguenti zone :

### **Zona 1 - Arenile**

Si definisce Arenile, la parte di territorio compresa fra la linea media di battigia (a mare) e la linea a monte individuata specificatamente dalle tavole del vigente PRG e dalle tavole costituenti il Piano dell'Arenile adottato con atto CC n. 92 del 12.12.2002.

**Zona 2 – Costa**, comprendente le località di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, dal confine con i comuni di Ravenna e Cesenatico, dalla Statale Adriatica compresa al mare

All'interno della zona 2 è individuata la sub zona: **Centro di Milano Marittima**, così come rappresentata nell'allegata planimetria.

**Zona 3 – Forese**, tutto il resto del territorio comunale

**Art. 3**  
**Fasce orarie di apertura e chiusura**

1 - I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero, nel rispetto dell'orario minimo ed entro le fasce massime indicate nella seguente tabella:

	Fascia oraria massima	Monte orario minimo	Monte orario massimo
Esercizi ubicati in tutto il territorio	Dalle ore 5.00 alle ore 4,00 del giorno successivo	Ore 7	Ore 20
Esercizi annessi a stabilimenti balneari	Dalle ore 6.00 alle ore 21.00 Posticipabile in relazione a specifici provvedimenti		

2 - Detti orari possono essere modificati, con motivato provvedimento, a tutela dei cittadini contermini.

**Art. 4**  
**Disposizioni di carattere generale**

- 1 - Fermi restando i limiti massimi di cui all'art. 3, ogni esercizio deve sempre garantire :
- a. l'apertura minima obbligatoria di almeno sette ore al giorno, anche non continuative
  - b. la chiusura notturna di almeno quattro ore consecutive.
- 2 - L'apertura e la chiusura non possono avvenire prima e dopo, rispettivamente, i limiti massimi indicati nella tabella di cui all'art. 3, salvo eventuali deroghe.
- 3 - Ferma restando l'apertura minima obbligatoria di cui al comma 1, l'esercente può, senza ulteriore comunicazione, posticipare l'apertura e anticipare la chiusura fino ad un massimo di un'ora, rispetto all'orario adottato.
- 4 - L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
- 5 - L'orario può essere differenziato per giorni della settimana e/o per periodi dell'anno (di durata non inferiore a trenta giorni), fatti salvi i limiti di cui sopra.
- 6 - L'accesso del pubblico è consentito fino e non oltre l'orario di chiusura, quando deve cessare ogni attività di somministrazione e si deve procedere allo sgombero dei locali. Gli esercenti, al fine di rispettare l'orario di chiusura, avranno pertanto cura di non accettare nuovi avventori.
- 7 - L'orario scelto dall'esercente e comunicato al Comune, con le modalità di cui al successivo art. 12, diviene obbligatorio e vincolante per l'accesso ai locali da parte dei clienti.

**Art. 5**  
**Tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità delle aree urbane**

1 - Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari sono tenuti, sotto la loro responsabilità, a rispettare le "indicazioni operative" di cui all'art. 15, co. 3 della L.R. n. 14/2003, così come di seguito riepilogate:

- a) deve essere assicurata un'adeguata pulizia dell'area circostante, asportando i residui delle consumazioni negli spazi, aree o luoghi esterni ai locali e comunque nel raggio di metri dieci da porte o dal perimetro delle pertinenze, entro un'ora dalla chiusura dell'esercizio, e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
- b) deve essere assicurata la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali; TROVARE UN CRITERIO PER VALUTARE QUANTI NE OCCORRONO
- c) deve essere osservato l'orario di funzionamento degli apparecchi sonori e le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione;
- d) non devono essere messi a disposizione dei frequentatori su aree pubbliche apprestamenti, mezzi fissi o mobili o altri sistemi e attrezzature che incentivino la sosta e gli affollamenti e possano, in tal senso, ostacolare o rendere difficoltoso il transito di mezzi pubblici e privati, con particolare riferimento alle forze dell'ordine e ai mezzi di soccorso;
- e) dovranno essere adottate e curate tutte le iniziative ritenute più idonee ad evitare che l'afflusso della clientela all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande costituisca un ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle attività circostanti nonché al traffico veicolare;
- f) prevenire e impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi e contrari alla pubblica decenza da parte degli avventori nelle aree esterne l'esercizio;

2 - Il titolare di autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è obbligato a vigilare sul corretto comportamento degli avventori all'interno e nelle immediate adiacenze dell'esercizio, affinché gli stessi non causino disordini determinati da persone in stato di manifesta ubriachezza, non creino affollamento nell'area esterna tanto da rendere difficoltoso il transito di pedoni, veicoli e mezzi di soccorso, non danneggino e/o imbrattino la strada, i muri e i veicoli parcheggiati nelle zone adiacenti.

3 - In considerazione del fatto che l'attività deve svolgersi nel rispetto delle norme che assicurino la tutela del riposo e della quiete pubblica ed, al fine che gli avventori osservino comportamenti non contrastanti con le norme che regolamentano il vivere civile, il titolare dell'autorizzazione vigilerà, inoltre, che gli stessi non arrechino disturbo, mediante schiamazzi o rumori, anche a mezzo di strumentazioni sonore e veicoli, alle occupazioni ed al riposo dei cittadini contermini.

**Art. 6**  
**Chiusura settimanale**

- 1 - Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di chiusura settimanale.
- 2 - I titolari hanno comunque facoltà di osservare, nel corso della settimana, una o più giorni di chiusura, a loro scelta, dandone preventiva comunicazione al Comune.
- 3 - I titolari degli esercizi che abbiano scelto di effettuare la chiusura settimanale possono modificare il/i giorno/i, in qualunque momento, previa comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.
- 4 - Qualora, a causa della concomitante chiusura settimanale di più esercizi dello stesso tipo, si determinino gravi carenze di servizio, il Comune può richiedere ad uno o più titolari di modificare il giorno di chiusura, partendo dall'esercente che lo ha adottato per ultimo.
- 5 - E' data facoltà ai gestori di cui al comma precedente, che hanno optato per la chiusura settimanale, di derogarvi ogniqualvolta lo ritengano, dandone avviso al pubblico.

**Art. 7**  
**Deroghe temporanee**

- 1 - Agli esercenti le attività di cui alla presente ordinanza è consentito di protrarre l'orario di chiusura, senza necessità di apposita autorizzazione, senza limitazioni d'orario il giorno 31 Dicembre.
- 2 - Il prolungamento degli orari è esteso anche alle annesse attività di intrattenimento e di svago, eventualmente autorizzate nell'esercizio.
- 3 - Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l'esercente è libero di avvalersene o meno.

**Art. 8**  
**Chiusura temporanea degli esercizi**

- 1 - Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio, solo se superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi .
- 2 - In caso di chiusura temporanea dell'esercizio per motivi personali, il titolare deve avvisare il pubblico, mediante esposizione di idoneo cartello.

**Art. 9**  
**Attività affini di vendita per asporto di prodotti alimentari**

Fermo restando il divieto di somministrazione diretta al pubblico, le imprese artigiane, iscritte all'Albo di cui alla legge 8.8.1985 n. 443 e successive modifiche, che vendono per asporto, nei locali di produzione o in altri ad essi contigui, prodotti alimentari di propria produzione.

determinano liberamente l'orario giornaliero di apertura, entro i limiti massimi stabiliti dalla presente ordinanza,

#### **Art. 10** **Attività temporanee**

1 - Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande organizzate nell'ambito di feste, fiere ed altre manifestazioni occasionali osservano, in mancanza di altre disposizioni, l'orario dell'iniziativa principale cui sono abbinate, e, comunque, non possono terminare oltre l'orario di conclusione della stessa.

2 - Il Comune, su richiesta dell'organizzatore o esercente, o per motivi di pubblico interesse, e tenuto conto delle caratteristiche della singola manifestazione, può stabilire un orario diverso, da indicare nel relativo atto abilitativo.

#### **Art. 11** **Circoli privati**

1 - I Circoli privati in cui si effettuano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento a favore dei soci, aderenti o no ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, determinano liberamente l'orario di apertura giornaliera, entro i limiti massimi fissati dall'art. 3 e previa comunicazione al Comune dell'orario prescelto.

2 - I circoli privati, posti sull'arenile demaniale a fini turistico ricreativo, determinano liberamente l'orario di apertura giornaliera, entro i seguenti limiti massimi e previa comunicazione al Comune dell'orario prescelto: dalle ore 6,00 alle ore 21.00

#### **Art. 12** **Pubblicità degli orari**

1 - I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle altre attività soggette alla presente ordinanza devono comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, e, di norma, contestualmente alla presentazione della relativa domanda o denuncia, l'orario scelto, nell'ambito della fascia di appartenenza, anche diversificato per giorni della settimana e/o periodi dell'anno e le eventuali giornate di chiusura settimanale facoltativa.

2 - La comunicazione è presentata in carta semplice, sull'apposito modulo fornito dal Comune, e in duplice copia; l'ufficio, verificata la conformità alla presente ordinanza, restituisce una copia con il timbro di ricevuta all'esercente, che è tenuto a conservarla unitamente all'autorizzazione di esercizio, per eventuali controlli.

3 - Le comunicazioni che non rispettino i limiti temporali indicati nella presente ordinanza sono nulle e non producono alcuna efficacia.

4 - La comunicazione deve essere presentata sia in caso di nuova apertura, che di subingresso o di trasferimento in altra sede.

5 - In caso di cambio di gestione, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, continua ad applicarsi l'orario prescelto e comunicato al Comune dal precedente titolare.

6 - I titolari sono tenuti a comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, ogni eventuale modifica non occasionale dell'orario.

7 - In tutti gli esercizi deve essere esposto un apposito cartello, in modo ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale, e anche a locale chiuso, in cui siano indicati:

- l'orario giornaliero di apertura e chiusura;
- l'eventuale chiusura settimanale facoltativa.

8 - Nel caso di attività miste, l'obbligo di informazione prescritto per ciascuna attività, può essere assolto mediante esposizione di un unico cartello.

### **Art. 13**

#### **Divieto di vendita per asporto di bevande**

Nella zona del Centro di Milano Marittima nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre è vietata la vendita per il consumo o l'asporto dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte di esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, ivi compreso i distributori automatici di bevande.

Il divieto di vendita per asporto si applica anche agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

### **Art. 14**

#### **Funzionamento degli impianti sonori**

1 - All'interno dei pubblici esercizi è consentito il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici nella configurazione di apparecchi monoblocco non dotati di amplificatore separato autonomo aventi diffusori sonori con livello di potenza non superiore a 20 W RMS l'uno, il cui utilizzo non si configuri come attività di trattenimento ma come musica soffusa, funzionale ad allietare la permanenza del pubblico nel locale durante tutto l'orario di apertura dell'attività.

L'uso di tali apparecchi non è consentito nei locali e spazi all'aperto.

2 - La diffusione di musica con impianti elettroacustici che utilizzino diffusori con potenza superiore a 20 W RMS è soggetta a DIA, ai sensi della LR n. 15/2001 e DGR n. 673/2004, con obbligo di valutazione previsionale di impatto acustico, parere di ARPA e deve rispettare il seguente orario:

dalle ore 9.00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle ore 00,30 del giorno successivo.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- Gli apparecchi devono essere tenuti all'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio. Trattasi di area di pertinenza dell'esercizio quella in ambiente ben delimitato, a copertura fissa e autorizzata. Non vi rientrano coperture amovibili, con tende, vele o ombrelloni.
- Non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari o di altoparlanti complementari esterni.

- I diffusori acustici devono essere rivolti verso l'interno del locale e la loro potenza deve essere contenuta entro i 150 W RMS l'uno.
- E' vietato l'utilizzo di diffusori mobili con amplificatori incorporati.
- E' fatto divieto di utilizzare unità microfoniche amplificate per svolgere animazione vocale.

3 - E' ammessa la protrazione dell'orario sino alle ore 1,30 nel periodo 1 aprile - 30 settembre e sino alle ore 3.00 nel periodo 1 Ottobre - 31 marzo, alle condizioni di cui al successivo articolo 15.

4 - Limitatamente agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande nei quali il servizio di diffusione della musica è offerta non secondaria rispetto alla somministrazione e che vengono comunemente definiti "street bar" ai sensi di quanto stabilito con delibera della Giunta Comunale n. 41/2008, l'utilizzo di impianti elettroacustici con diffusori di potenza superiore a 20 W RMS, è consentito previa sottoscrizione di un accordo con il quale il richiedente si obbliga all'installazione di un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori, opportunamente dotato di sistemi antimanomissione, da tarare da parte di tecnico abilitato, e di un sistema fonometrico di registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti, che consenta la verifica del rispetto dei limiti consentiti dall'ordinanza in materia di inquinamento acustico e della valutazione di impatto acustico.

Le registrazioni in forma digitale devono essere inviate informaticamente, in tempo reale alla Amministrazione Comunale e conservate presso l'esercizio per anni uno.

5 - Per tali esercizi identificati come Street bar la protrazione dell'orario oltre le ore 00.30 è ammessa unicamente nel periodo invernale.

6 - Ai fini del presente provvedimento, si ribadisce che sono classificabili come "Street Bar" i locali che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) locali coperti con copertura fissa autorizzata, ma privi anche solo di una delle pareti di delimitazione con l'esterno e tale da non garantire un sufficiente contenimento delle emissioni sonore;
- b) locali nei quali si riscontra l'assenza di strutture murarie di contenimento, la presenza di superfici vetrate aperte oppure l'utilizzo di strutture retrattili aperte;
- c) locali in cui il consumo dei prodotti è effettuato all'esterno ed in cui il banco dove viene effettuata la preparazione e somministrazione degli alimenti e bevande è posizionato sul relativo confine perimetrale in modo tale che l'acquisto dei prodotti da parte dei clienti avviene all'esterno, anche direttamente sul marciapiede pubblico;
- d) locali nei quali la diffusione della musica costituisce una componente prevalente dell'attività e incentiva gli affollamenti.

7 - E' rigorosamente esclusa la presenza di unità microfoniche amplificate per effettuare l'animazione vocale (c.d. vocalist).

#### **Art. 15**

#### **Posticipazione dell'orario di funzionamento degli impianti sonori**

1 - Su specifica richiesta dell'esercente, stante il rispetto di quanto previsto al precedente articolo, l'orario di utilizzo degli impianti può essere posticipato sino alle ore 1,30 nel periodo 1 aprile - 30 settembre, con esclusione degli esercizi identificati come Street bar, e sino alle ore 3.00 nel periodo 1 Ottobre - 31 marzo.

2 - L'autorizzazione alla proroga è rilasciata a carattere sperimentale e provvisorio, valida per un anno e rinnovabile a condizione che :

- nei dodici mesi antecedenti la presentazione della richiesta, presso l'esercizio di cui trattasi, e a prescindere da eventuali subingressi nella gestione, non siano state accertate dagli organi competenti violazioni ai limiti di rumorosità o agli orari per minimo 2 accertamenti, né siano state accertate dagli stessi organi acclamate situazioni di disturbo alla quiete pubblica e/o grave pregiudizio del decoro urbano, anche se si sia provveduto al pagamento in via breve della relativa sanzione o sia pendente un ricorso, non ancora deciso, avverso i relativi provvedimenti.

3 - Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste, l'autorizzazione al prolungamento dell'orario può essere immediatamente revocata, in via cautelativa, non solo in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, ma anche qualora la Polizia Municipale o le forze dell'ordine, a seguito dell'effettuazione di controlli, segnalino la presenza, nella fascia oraria notturna, di una situazione di acclaramata turbativa della quiete pubblica e/o di pregiudizio del decoro urbano, imputabile all'attività dell'esercizio; la relativa clausola è inserita nell'autorizzazione ed è accettata espressamente dall'interessato, con la domanda.

4 - In caso di revoca, non può essere concessa nuova autorizzazione prima che siano trascorsi almeno sei mesi dal relativo provvedimento.

5 - Tutte le prescrizioni e le condizioni limitative di cui ai commi precedenti, come pure le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle stesse, sono espressamente accettate dal richiedente, sottoscrivendo apposita dichiarazione, contestuale alla domanda di autorizzazione alla posticipazione di orario

#### **Art. 16 Trattenimenti musicali**

1 - L'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo (piano-bar, concertini, ...), all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta al possesso delle specifiche autorizzazioni, di cui agli artt. 68 o 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18.6.1931 n. 773 e al rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

2 - I trattenimenti musicali non potranno essere autorizzati, qualora:

- non sia stata preliminarmente presentata al Comune, ed approvata dall'ARPA, idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
- non siano state adempiute le prescrizioni dettate dall'ARPA, per garantire il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti di Legge.

3 - Nel periodo 1 aprile - 30 settembre lo svolgimento degli intrattenimenti musicali dal vivo è consentito unicamente come attività temporanea ai sensi della DGR n. 45/2002, per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia, dalle 17.00 alle 24.00, per non più di un giorno la settimana.

- 4 - Nel Centro di Milano Marittima non è consentita l'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo nel periodo 01.07 – 31.08.
- 5 - Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale o negli spazi di pertinenza qualificabili come dehors,.
- 6 - Resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni, o negare l'autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali (aree cortilizie, condominiali, ecc.).
- 7 - E' rigorosamente esclusa la presenza di unità microfoniche amplificate per effettuare l'animazione vocale (c.d. vocalist)

#### **Art. 17**

#### **Limitazioni e modifiche agli orari per esigenze di pubblico interesse**

- 1 - Con provvedimento motivato, l'Autorità comunale può disporre, sia in via temporanea che permanente, l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica dell'orario comunicato dall'esercente, per oggettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, particolarmente, in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio, qualora i rimedi prescritti non risultino sufficienti od efficaci, o l'esercente non li abbia attuati puntualmente, dopo almeno due solleciti scritti.
- 2 - Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di giorni trenta.
- 3 - Con le stesse modalità, può essere ridotto l'orario dei trattenimenti musicali o di utilizzo degli apparecchi sonori di cui ai precedenti articoli.
4. I provvedimenti restrittivi di cui al comma 1 sospendono l'efficacia della comunicazione degli orari cui all'art. 12 e restano validi anche in caso di subingresso.
5. I provvedimenti sono revocati, su richiesta dell'esercente, qualora vengano meno i motivi che ne avevano giustificato l'adozione.
6. La revoca comporta il ripristino automatico dell'orario precedente, senza necessità di una nuova comunicazione.

#### **Art. 18** **Sanzioni**

- 1 - Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale in materia, le violazioni alle norme della presente ordinanza, quando non sono considerate reati e non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, ai sensi dell'art 8, 3° comma della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 e successive modifiche, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

art.3, art. 4 comma 1/a/b, art. 5 comma 1/a, art. 10, art. 11 comma 1	da € 150,00 a € 1.500,00 <b><u>pagamento in misura ridotta € 300,00</u></b>
art. 5 comma 1/b	da € 200,00 a € 1.500,00 <b><u>pagamento in misura ridotta € 400,00</u></b>
art. 5 comma 1/d	<b><u>€ 450,00</u></b> (delibera di G.C. n° 84 del 16.04.2009 punto 1/b)
art. 5 comma 1/e	<b><u>€ 300,00</u></b> (delibera di G.C. n° 84 del 16.04.2009 punto 1/b)
art. 5 comma 2 e 3	da € 500,00 a € 4.500,00 <b><u>pagamento in misura ridotta € 1.000,00</u></b>
art. 6	da € 200,00 a € 2.100,00 <b><u>pagamento in misura ridotta € 400,00</u></b>
art. 8	da € 50,00 a € 450,00 <b><u>pagamento in misura ridotta € 100,00</u></b>
art. 11 comma 2	da € 300,00 a € 2.600,00 <b><u>pagamento in misura ridotta € 600,00</u></b>
art. 12 comma 1	da € 100,00 a € 600,00 <b><u>pagamento in misura ridotta € 200,00</u></b>
art. 12 comma 7	da € 75,00 a € 900,00 <b><u>pagamento in misura ridotta € 150,00</u></b>
art 13,	da € 225,00 a 1.500,00 <b><u>pagamento in misura ridotta € 450,00</u></b>
art 14, 15 e 16	da € 500,00 a € 3.000,00 <b><u>pagamento in misura ridotta € 1.000,00</u></b>

2 - Le violazioni delle disposizioni di cui agli art 13, 14, 15 e 16 e delle indicazioni operative per la tutela dei cittadini contermini (art. 5.) comporteranno l'applicazione congiunta di sanzione pecuniaria e accessoria consistente nella sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande fino a 3 (tre) giorni, in caso di seconda violazione accertata entro l'anno solare e la revoca immediata dell'eventuale proroga dell'orario rilasciata per il funzionamento degli impianti sonori, ovvero dell'autorizzazione per effettuare trattenimenti musicali.

3 - Fatte salve le sanzioni di carattere penale, in caso la configurazione degli impianti certificata nella relazione di impatto acustico e i sistemi di registrazione e limitazione utilizzati risultino palesemente manipolati si avvierà la procedura di revoca degli accordi sottoscritti e dell'autorizzazione a detenere impianti elettroacustici che utilizzino diffusori con potenza superiore a 20 W RMS

4 - L'inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale)

5 - Le soprarichiamate violazioni costituiscono altresì casi di abuso del titolo autorizzatorio ai sensi dell'art. 10 del TULPS e comportano in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di somministrazione alimenti e bevande,  
Si ha recidiva quando sia stata commessa la stessa infrazione per almeno tre volte in un anno solare.

**Art. 20**  
**Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 22 aprile 2010.

Al fine dell'adeguamento alla presente disciplina, i titolari di pubblici esercizi muniti di autorizzazione alla proroga dell'orario di funzionamento degli impianti sonori dovranno presentare agli uffici comunali competenti, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non sono state apportate modifiche alla configurazione degli impianti sonori già certificati con la valutazione di impatto acustico agli atti d'ufficio.

I titolari degli esercizi individuati come street bar dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui al punto 4 dell'art. 14 per la parte relativa all'installazione del sistema fonometrico di registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti entro il 30.4.2010.

Il Centro elaborazione dati del comune assicurerà adeguata assistenza per rendere possibile l'adempimento per quanto di competenza.

E' abrogata qualsiasi precedente disposizione in materia in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e da chiunque altro spetti farla osservare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO  
*Roberto Zoppi*

